

SERVIZIO NOVITA'

MISURE CAUTELARI - Riesame - Procedimento - Art.309, comma 9 bis, cod. proc. pen. – Rigetto dell'istanza di differimento – Impugnabilità – Limiti.

La Sesta Sezione ha affermato che la decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza presentata ai sensi dell'art. 309 comma 9 - bis cod. proc. pen. non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente.

Sez. 6, c.c. 3 marzo 2016 (dep. 31 marzo 2016), n. 13049/2016, Ripani, Pres. Conti, Est. Di Stefano.